

**OMISSIS**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'avvocato M. Z. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, nelle forme del procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, R. M. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 6.994,26 a titolo di compenso per l'assistenza difensiva che il professionista ha assunto di aver prestato in favore della suddetta nella fase iniziale di un giudizio risarcitorio che ella aveva promosso nei confronti della azienda ospedaliera di Verona in relazione ad un sinistro occorso in data 29.12.2005 allorquando, a causa di un pavimento bagnato, la R. era caduta all'interno dei locali del pronto soccorso, portando danni alla persona.

L'attore, a miglior illustrazione delle ragioni della sua domanda, ha allegato che aveva predisposto l'atto introduttivo del predetto giudizio, dopo averne concordato il contenuto con la resistente e aver ottenuto da essa il relativo incarico, e che la R. gli aveva revocato il mandato dopo aver versato la somma necessaria al pagamento del contributo unificato ma senza corrispondergli quanto pattuito per iscritto a titolo di compenso.

La R. si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria assumendone l'infondatezza.

In primo luogo ella ha contestato la sussistenza del credito di controparte sulla base del rilievo che, sebbene, al momento dell'inizio del succitato giudizio, si fosse trovata in condizioni economiche tali da poter essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla causa menzionata da controparte, l'avvocato Z. non l'aveva informata di tale possibilità.

Infatti, sebbene nella procura alle liti che ella aveva rilasciato all'attore fosse stata menzionata in maniera invero molto poco chiara la possibilità del gratuito patrocinio, ella non era stata effettivamente informata di tale suo diritto e, una volta venuta a conoscenza di essa, aveva revocato il mandato all'attore, venendo ammessa al patrocinio erariale.

In via subordinata, la resistente ha dedotto di aver corrisposto al ricorrente in data 11.12.2012 la somma di Euro 2.150,00 in contanti che lo stesso aveva trattenuto dicendole che era tutto il compenso spettantegli per introdurre il giudizio.

Il giudizio inizialmente trattato collegialmente con ordinanza collegiale del 2.12.2015 è stato convertito nelle forme ordinarie. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio la domanda attorea è infondata e va rigettata, dovendosi escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso richiesto, prima ancora che per aver egli violato gli obblighi informativi su di lui gravanti, per averlo preteso da un

soggetto che si trovava nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio sopra citato, come poi avvenuto, secondo quanto documentato dalla difesa della resistente.

E' indubbio che la informativa, contenuta nella procura alle liti sottoscritta dalla R., sui presupposti per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse stata generica, di difficile comprensione ed anche fuorviante.

Essa infatti era del seguente letterale tenore: "Dichiara altresì di essere stato informato.. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio".

Tale formula risulta infatti, da un lato, assai poco intellegibile per un soggetto privo di conoscenze giuridiche quale era sicuramente la R., poiché richiama la nozione di "condizione di procedibilità del giudizio" e, dall'altro lato, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, è anche errata poiché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dipende dalle caratteristiche del giudizio ma solamente ai presupposti reddituali di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (non viene infatti qui in rilievo la dibattuta questione della possibilità o meno di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata in una fase stragiudiziale, quand'anche essa assuma le caratteristiche della mediazione obbligatoria).

Va anche osservato che l'accertata violazione dell'obbligo informativo ha avuto un effetto pregiudizievole diretto per la R. poiché ella venne sì ammessa, come detto, al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio, sopra menzionato, ma solo con delibera del CoA di Verona del 5 maggio 2014, a seguito di sua istanza del 19 febbraio 2014 e quindi con effetto dal momento della presentazione di questa e per le attività processuali successive a quel momento (cfr. Cass. sez. II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n. 24729, che ha affermato che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Coa).

Il compenso per le fasi di studio ed introduttiva di quel giudizio non potrà quindi essere posto a carico dello Stato.

A prescindere da tali considerazioni questione dirimente della controversia, sulla quale si sono intrattenute diffusamente entrambe le difese, è quella del possesso in capo alla R. dei requisiti per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato al momento della introduzione del giudizio nei confronti dell'azienda sanitaria veronese e quindi con riguardo quantomeno all'anno di imposta 2012, tenuto conto che il giudizio risarcitorio +è stato iniziato nel maggio dell'anno 2013.

Orbene, mentre la resistente ha prodotto tutta la documentazione che comprova la sussistenza dei requisiti reddituali per godere di tale beneficio, e in virtù della quale lo stesso le è stato effettivamente riconosciuto, l'attore non ha fornito prova contraria, contrariamente a quanto da lui sostenuto.

Infatti tutte le circostanze che egli ha richiamato come indicative di una situazione di abbenza della R., non sono tali.

Infatti il pagamento a favore della convenuta, da parte di Poste Italiane, dell'importo di circa 11.000,00 Euro risale a fine 2007 - inizi 2008, quindi a un'epoca di molto anteriore a quella in cui deve stimarsi la situazione reddituale della R. ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio sopra citato.

Le ricevute per l'utilizzo di taxi prodotti dall'attore, oltre a risalire sempre all'anno 2007, invece non contengono elementi che consentano di ricondurle alla R. medesima.

I pagamenti della somma oggetto di condanna del giudice di pace di Verona, all'esito di altro giudizio tra le parti, e di quella versata a titolo di contributo unificato per il giudizio succitato sono di importo modesto.

Quanto infine alla circostanza per cui la R. sottoscrisse il contratto con l'attore, essa non è indicativa di una corrispondente disponibilità economica della convenuta ed è pienamente compatibile con i suoi assunti. Infatti ella, pur trovandosi in condizioni di non abbenza, poteva essere addivenuta a quell'accordo nella speranza di acquisire in futuro, magari grazie anche all'esito favorevole del giudizio nei confronti dell'azienda sanitaria, la provvista occorrente per onorarlo, tenuto conto che esso non prevedeva termini di pagamento intermedi.

Una volta appurata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della R., in relazione al giudizio da essa introdotto con l'assistenza dell'avv. Z., va anche rilevata la nullità di quell'accordo in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.

Alla luce di quest'ultima considerazione non può trovare accoglimento nemmeno la domanda avanzata in via subordinata dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che va escluso in radice il suo diritto ad ottenere un compenso per l'attività svolta, ai sensi del primo comma dell'art. 85 succitato, che deve considerarsi come norma imperativa, risultando quindi non pertinente il richiamo fatto dallo stesso alla giurisprudenza in tema della invalidità della procura alle liti.

E' noto infatti che l'esigenza alla base dell'azione generale di arricchimento presuppone la meritevolezza dell'interesse che nella fattispecie di nullità per contrarietà a norme imperative non sussiste.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di

liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella partecipazione a quattro udienze, mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002 la condanna alle spese va emessa in favore dello Stato atteso che la convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al presente giudizio, con provvedimento dell'ordine degli avvocati di Verona in data 20 ottobre 2014 (cfr. delibera nel fascicolo di parte convenuta).

Vale la pena chiarire che ad avviso di questo Giudice gli importi liquidati sulla base dei predetti criteri (euro 3.225,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %) non vanno ridotti ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.

Invero la tesi secondo cui vi dovrebbe essere corrispondenza tra importo oggetto della condanna alle spese della parte abbiente soccombente e importo oggetto della liquidazione in favore del difensore della parte non abbiente si fonda soprattutto su una pronuncia della Cassazione penale (Sez. VI penale 8 novembre 2011, n. 46537). Infatti, in tale occasione, la Suprema corte ha affermato che, in caso di condanna dell'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che lo stesso deve rifondere allo Stato deve coincidere con quella che viene liquidata al difensore. La ragione di tale coincidenza consisterebbe nella esigenza di evitare un indebito arricchimento dello Stato ai danni dell'imputato.

La Corte costituzionale, ha avallato tale indicazione poiché, sulla base di essa, nella ordinanza 28 novembre 2012 n.210, ha escluso, sia pure con un obiter dictum, che la condanna alle spese nei confronti della parte non ammessa al patrocinio possa comportare una iniusta locupletatio dell'erario.

Quale corollario di questo principio la stessa pronuncia della Suprema corte ha precisato che il giudice deve anche «...provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato e contestualmente alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma».

La prima delle predette conclusioni, ad avviso di chi scrive, non è però estensibile alle pronunce di condanna che siano adottate all'esito di un giudizio civile per una serie di ragioni.

Innanzitutto nessuna delle norme del d.P.R. prevede la corrispondenza tra somma oggetto di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e importo oggetto di liquidazione in favore del difensore del non abbiente e nemmeno che la prima debba essere dimezzata.

Ancora, la soluzione in esame, mirando ad evitare l'arricchimento dello Stato, finirebbe per avvantaggiare la parte soccombente che vedrebbe ridotta l'entità della condanna per il solo fatto che la propria controparte è stata ammessa al patrocinio pubblico.

A quanto detto deve aggiungersi che spesso è impossibile avere corrispondenza tra l'importo liquidato al difensore della parte non abbiente e quello delle spese processuali, anche a prescindere dalla applicazione o meno della dimidiazione, giacché la liquidazione della somma dovuta dalla parte soccombente avviene sulla base di criteri in parte diversi da quelli che sovrintendono alla liquidazione del compenso spettante al difensore nei confronti del suo assistito.

Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m.55/2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della controversia "...è determinato a norma del codice di procedura civile" e "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", mentre nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo "...al valore corrispondente all'entità della domanda" (art. 5, comma 2, d.m.55/2014).

Alla luce delle superiori considerazioni è inevitabile che, al termine del processo, la liquidazione delle spese a carico del soccombente, anche qualora si tratti della parte ammessa, e quella ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002 divergano tra loro anche in maniera significativa e anche a sfavore dello Stato ma questa difformità è una conseguenza diretta della scelta compiuta dal legislatore.

Non si vede allora per quale ragione in tutti gli altri casi, a cominciare da quello del rigetto della domanda di condanna proposta dalla parte abbiente, la somma liquidata a titolo di spese legali a favore dello Stato debba essere dimezzata per renderla corrispondente a quella liquidata al difensore della parte ammessa (in tal caso il valore da assumere a riferimento per entrambe le liquidazioni è quello del disputatum). In questi casi lo Stato beneficerà di una somma maggiore di quella che deve corrispondere al difensore della parte ammessa al beneficio a compensazione delle altre ipotesi, sopra citate.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dall'attore e per l'effetto condanna lo stesso a corrispondere allo

Stato la somma di euro 3.225,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.

Verona 31/01/2017

il Giudice Dott. Massimo Vaccari